

MODALITA' DI ADESIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: MECCANISMO DEL SILENZIO - ASSENSO




Dal 1° gennaio 2007 ed entro il 30 giugno 2007 (ovvero entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti del settore privato saranno chiamati a decidere se aderire o no alla previdenza complementare



Lavoratrici/lavoratori di prima occupazione (1) successiva alla data del 28 aprile 1993

Lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e iscritti ad una forma di previdenza complementare

Lavoratrici/lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti ad una forma di previdenza complementare



* In caso di ripensamento si può aderire successivamente alla previdenza complementare ** L'accordo deve prevedere il trasferimento del TFR ad una forma pensionistica ad adesione collettiva

CONTRIBUZIONE Se si aderisce esplicitamente (modalità esplicita) ad una forma pensionistica prevista dagli accordi o contratti collettivi, versando un contributo a proprio carico si ha diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro. **ATTENZIONE:** se si sceglie, invece, una forma pensionistica diversa da quella prevista dagli accordi o contratti collettivi non si ha diritto al contributo del datore di lavoro.

NOTE

- (1) **Che cosa si intende con lavoratrice/lavoratore di prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993?** Ci si riferisce alla lavoratrice e al lavoratore che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non ha contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria (ad esempio l'Inps). Lavoratrice e lavoratore che non ha ancora aderito ad un fondo pensione negoziale. Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere poiché versa già l'intero TFR.
- (2) **Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturando?** È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore accumuleranno dal momento in cui si sceglie (futuro). **Che cosa è il Trattamento di Fine Rapporto (liquidazione) maturato?** È il TFR che la lavoratrice e il lavoratore hanno già accumulato presso il datore di lavoro fino alla data in cui si effettua la scelta (pregresso) e che rimarrà a loro disposizione in azienda.

- (3) **Che cosa è il fondo residuale Inps?** È un fondo gestito come le forme pensionistiche complementari (a capitalizzazione). È definito residuale poiché il TFR maturando confluisce in tale Fondo solo nel caso in cui la lavoratrice e il lavoratore non abbiano espresso alcuna volontà (modalità tacita) e in mancanza di una forma pensionistica ad adesione collettiva.
- (4) **Che cosa è il Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS?** È un fondo istituito a partire dal 1° gennaio 2007. Il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare - delle lavoratrici e dei lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro con almeno 50 addetti - confluisce in tale Fondo la cui finalità è quella di reperire risorse per finanziare investimenti di pubblica utilità. **Che cosa cambia rispetto alla titolarità del TFR maturando per la lavoratrice e il lavoratore nel caso in cui confluisca nel Fondo della Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS?** Non cambia nulla. Rivalutazione, anticipazioni e liquidazione al termine del rapporto di lavoro continueranno ad essere erogati secondo le attuali disposizioni normative e contrattuali.